

Sez. Unite Civile, Sentenza n. 22238 del 21 Ottobre 2009 (Rv. 610007)

*Presidente: Carbone V. Estensore: Forte F. Relatore: Forte F. P.M. Iannelli D. (Diff.)
A. (M. ed altro) contro C.(M.)*

(Cassa con rinvio, App. Roma, 23/07/2008)

082336 **FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI** - Procedimenti d'interesse del minore - Audizione - Necessità - Violazione - Conseguenze.

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.